



# Organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

## Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	156	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti	
Norma di delega:	Articoli 1 e 11 della legge 21 febbraio 2024, n. 15	
Numero di articoli:	4	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione:	28 maggio 2024	28 maggio 2024
annuncio:	29 maggio 2024	29 maggio 2024
assegnazione:	29 maggio 2024	29 maggio 2024
termine per l'espressione del parere:	8 luglio 2024	8 luglio 2024
Commissione competente :	Senato - 9 <sup>a</sup> Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare	XIII Agricoltura
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 4 <sup>a</sup> Politiche dell'Unione europea	XIV Unione Europea

## Presupposti normativi

Lo **schema di decreto legislativo** in esame è stato predisposto ai sensi della [legge n. 15 del 2024](#) recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023. L'**articolo 11**, in particolare, reca i principi e i criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi per l'esercizio della delega ai fini del recepimento della [direttiva di esecuzione \(UE\) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022](#) (oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'[articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#)).

La direttiva 2022/2438 - che modifica la **direttiva 93/49/CEE** e la **direttiva di esecuzione 2014/98/UE** -, ha ad oggetto gli **organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione** sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Come si legge sul sito web del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), gli [organismi nocivi delle piante](#) sono stati suddivisi in quattro categorie al fine di una migliore definizione delle priorità delle azioni e delle misure da adottare nonché di una migliore assegnazione delle risorse. Per **organismi nocivi non da quarantena (Regulated Non Quarantine Pest RNQP)** si intendono quegli organismi nocivi ampiamente diffusi in UE che presentano le seguenti caratteristiche:

- \* la loro identità è stata accertata;
- \* sono presenti nel territorio dell'Unione;
- \* non sono qualificabili come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;
- \* sono trasmessi prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto;
- \* la loro presenza su tali piante da impianto ha un impatto economico inaccettabile;
- \* sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante in questione;

Inoltre gli stessi figurano nell'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione («ORNQ») e delle specifiche piante da impianto di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/2072.

Come sopra anticipato, i principi ed i criteri direttivi specifici enucleati dall'art.11 hanno ad oggetto:

a) modifiche ed integrazioni al [decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18](#) necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nella [direttiva di esecuzione \(UE\) 2022/2438](#) e inerenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e in particolare funzionali a:

- 1) previsioni di deroga per i materiali di pre-base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
  - 2) previsioni di deroga per i materiali di base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
  - 3) previsioni di deroga per i materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
  - 4) previsioni di deroga per i materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis), qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
  - 5) modifiche delle parti 1, 2 e 4 dell'allegato II al [decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18](#), relativamente all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e alle azioni da intraprendere contro di essi;
- b) adeguamenti delle misure transitorie previste dal [decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18](#), a quanto stabilito dalla [direttiva \(UE\) 2022/2438](#) in modo da consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotte a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;
- c) modifiche al testo del [decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18](#), volte a correggere il difetto di coordinamento ravvisabile tra il comma 7 e i restanti commi dell'articolo 86;
- d) modifiche al testo del [decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18](#), dirette a correggere gli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, e 56, comma 5, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione.

## Contesto economico

Come si legge nell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame, il settore produttivo destinatario del provvedimento normativo coinvolge, per la sola parte relativa ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, circa 850 aziende, che producono approssimativamente 365 milioni di piante e materiali all'anno, su 5000 ettari, con all'impiego di 28.000 addetti.

Il valore di tale produzione ammonta all'incirca a **288 milioni di euro**, di cui quasi il 40% proveniente dall'esportazione. Per il settore delle ortive sono coinvolte circa 4000 aziende e la moltiplicazione investe circa 40000 ettari di suolo agricolo. Destinatari principali della presente proposta sono gli operatori professionali del comparto ortofrutticolo per un totale di circa **4850 aziende con oltre 365 milioni di piante e materiali prodotti all'anno**, su un totale di oltre 49000 ettari.

## Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11 della legge n. 15 del 2024, ha come finalità **il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 nella parte in cui apporta modifiche alla direttiva 2014/98/UE.**

Come evidenziato nella Relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, la **direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438** della Commissione del 12 dicembre 2022 ha introdotto modifiche alle norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, di cui rispettivamente alle direttive 93/49/CEE e 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione («ORNQ») e le prescrizioni per impedire l'ingresso, l'insediamento e la diffusione mediante i materiali di moltiplicazione.

L'articolo 3 della Direttiva (UE) 2022/2438 della Commissione poneva il termine per il recepimento al 30 giugno 2023. La banca dati del Governo [Eurinfra](#) riporta l'avvenuta apertura, in data [19 luglio 2023](#), di una procedura di infrazione per mancato recepimento della direttiva di esecuzione 2022/2438 (procedura 2023\_0151), attualmente allo stato di messa in mora ex art. 258 TFUE.

Essa, come descritto nel precedente paragrafo, modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

Per quanto concerne le **modifiche apportate alla direttiva 93/49/CEE** della Commissione del 23 giugno 1993, esse sono state recepite mediante il **decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 luglio 2023, n. 389320**, con il quale sono state recate modifiche al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 agosto 2000. Tali modifiche hanno riguardato esclusivamente l'aggiornamento dell'allegato 1 del decreto ministeriale 9 agosto 2000 relativo all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l'Unione.

Per quanto riguarda la direttiva di esecuzione **2014/98/UE** essa è stata recepita a livello nazionale dal **decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18**, recante "*Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di*

*moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625", che, tra le altre cose, contiene le norme riguardanti gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Come previsto all'art. 1 del predetto decreto esso stabilisce le norme per la produzione, la certificazione, la commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto dei generi e delle specie elencate nell'Allegato I, sezione A, e dei loro ibridi dei portainnesti e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi, se i materiali dei generi o delle specie elencati nell'Allegato I, sezione A, o i loro ibridi, sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi, nonché i materiali delle piante erbacee a moltiplicazione agamica.*

Il suddetto schema consta di **4 articoli**.

L'**art. 1** individua il **campo di applicazione** e le **finalità del provvedimento**.

Il **comma 1 dell'art.1** circoscrive la prima **finalità** del decreto che - in applicazione dell'art. 11, comma 1, **lettere a) e b)**, della legge n. 15 del 2024 - consiste nell'apportare le **modifiche** e le **integrazioni** al D. Lgs. n. 18 del 2021, necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438. Tale modificazione normativa viene puntualmente attuata dall'art. 2 qui di seguito descritto.

Come si legge nella Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) **obiettivo dell'intervento normativo è il recepimento dell'articolo 2 della direttiva 2022/2438** che modifica gli articoli 10, paragrafo 5, 16, paragrafo 5, 21, paragrafo 5, 26, paragrafo 2, e 32, nonché gli allegati I e II, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

Il **comma 2 dell'art.1** indica - in applicazione dell'articolo 11, comma 1, **lettere c) e d)**, della legge n. 15 del 2024 -, le **modifiche** al decreto legislativo n. 18 del 2021, necessarie a correggere taluni difetti di coordinamento e refusi riscontrati agli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, 56, comma 5, e 86, comma 7, per garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione. Tale modificazione normativa viene puntualmente attuata dall'art. 3.

Come anticipato, l'**art. 2** enumera le **modifiche al decreto legislativo n.18 del 2021** che si rendono necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nell'art. 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438.

La Relazione Tecnica, allegata allo schema di provvedimento in esame, specifica che esso è composto da 4 commi e reca modifiche ed integrazioni finalizzate ad introdurre deroghe a requisiti tecnici preesistenti (di natura fitosanitaria) che le diverse categorie di materiali di moltiplicazione devono rispettare, l'adeguamento di misure transitorie già previste, nonché la soppressione di determinati organismi nocivi dall'allegato II in quanto per essi non sono più previsti requisiti fitosanitari specifici.

Il **comma 1 dell'art. 2** individua i seguenti obiettivi specifici:

**a)** modifica dell'art. 30, comma 8, estendendo la deroga, attualmente prevista per le piante madri di «Pre-Base» e ai materiali di «Pre-Base» durante la crioconservazione, anche ai materiali di pre-base, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

L'art. 30 del D. Lgs. n. 18 del 2021 definisce i requisiti fitosanitari per le piante madri di «Pre-Base» e per i materiali di «Pre-Base». Il comma 1, in particolare, prevede che all'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, una pianta madre di «Pre-Base» o i materiali di «Pre-Base» devono risultare esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, e conformi ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

**b)** modifica l'art. 37, comma 8, estendendo la deroga - attualmente prevista per le piante madri "di Base" ed i materiali "di Base" durante la crioconservazione - anche ai materiali "di Base" qualora gli stessi materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

L'art. 37 del D. Lgs. n. 18 del 2021 ha ad oggetto, analogamente all'art. 30 sopra richiamato, i requisiti fitosanitari per le piante madri di «Base» e per i materiali di «Base».

**c)** modifica dell'art. 43, comma 8, prevedendo la deroga ora prevista per le piante madri certificate ed i materiali certificati durante la crioconservazione anche per i materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

L'art. 43 del D. Lgs. n. 18 del 2021 fa riferimento ai requisiti fitosanitari per le piante madri certificate per i materiali certificati

**d)** modifica dell'art. 50, comma 6, estendendo la deroga attualmente prevista per i materiali CAC durante la crioconservazione anche a tali materiali, qualora gli stessi siano stati prodotti in zone notoriamente

indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie determinati requisiti fitosanitari;

L'art. 50 del D. Lgs. n. 18 del 2021 ha ad oggetto i requisiti fitosanitari per i materiali CAC. In proposito l'art. 2 del D.Lgs 18 del 2021 recante le "Definizioni" individua alla lettera e) sotto la definizione di «categoria»: i materiali di «Pre-Base», «Base», «Certificato» o i materiali « Conformitas Agraria Comunitatis (CAC)».

e) modifica dell'art. 86, comma 2, in relazione ad alcune misure di commercializzazione di sementi e piante, estendendo fino al 31 dicembre 2029 le stesse misure di commercializzazione di sementi e piante prodotti a partire da piante madri di «Pre-Base», di «Base» e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029.

Il **comma 2 dell'art. 2** interviene nell'**allegato II, parte 1**, prevedendo la soppressione alla voce relativa a «Fragaria L.», seconda colonna, della voce «Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]» .

Il **comma 3 dell'art. 2** interviene sull'**allegato II, parte 2**:

a. inserendo tra i tra i titoli delle colonne della tabella la voce **Castanea sativa Mill**;

b. inserendo, alla voce «Vaccinium L.», seconda colonna, la seguente voce:«**Funghi e o miceti Phytophthora ramorum** (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA].

Il **comma 4 dell'art. 2**, interviene, modificandolo, sull'**allegato II, parte 4** al fine di introdurre alcuni **requisiti fitosanitari** nonché requisiti relativi al sito di produzione, alla zona o al luogo di produzione di materiali di moltiplicazione delle diverse categorie di commercializzazione. Inoltre, si prevede la **soppressione di determinati organismi nocivi** in quanto per essi non sono più previsti requisiti fitosanitari specifici.

Sono modificate, quindi, le seguenti sezioni:

- **sezione 1, relativa** ai requisiti dei materiali di moltiplicazione della specie **Castanea sativa Mill** e dei rispettivi siti di produzione; sono qui **inseriti nuovi requisiti** relativi all'organismo nocivo **Cryphonectria parasitica** (Murrill) Barr, ed è inserito l'**organismo nocivo Phytophthora ramorum** (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld con i relativi requisiti;
- **sezione 6, relativa** ai requisiti dei materiali di moltiplicazione della specie **Fragaria L.** e dei rispettivi siti di produzione, **vengono soppressi i requisiti** relativi all'organismo nocivo **Candidatus Phytoplasma australiense** Davis et al;
- **sezione 8, relativa** ai requisiti dei materiali di moltiplicazione della specie **Malus Mill** e dei rispettivi siti di produzione, **si modificano i requisiti** relativi agli organismi nocivi **Candidatus Phytoplasma mali** Seemüller & Schneider ed **Erwinia amylovora** (Burrill) Winslow et al;
- **sezione 12, relativa** ai requisiti dei materiali di moltiplicazione del genere «**Pyrus L.**» e dei rispettivi siti di produzione, **si modificano i requisiti** relativi all'organismo nocivo **Candidatus Phytoplasma pyri** Seemüller & Schneider i
- **sezione 15, relativa** ai requisiti dei materiali di moltiplicazione del genere **Vaccinium L** e dei rispettivi siti di produzione, **si inserisce l'organismo nocivo Phytophthora ramorum** (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld con i relativi requisiti.

L'**art. 3** opera, come programmaticamente disposto dall'articolo 1, comma 2, modifiche ad alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 18 del 2021 ai fini di correggere **difetti di coordinamento e refusi**. In particolare:

a) all'art. **37**, comma 2, le parole «in conformità ai requisiti di cui all'Allegato III» sono sostituite dalle seguenti «in conformità ai requisiti del medesimo Allegato»;

L'art. 37 indica, come sopra riferito, i requisiti fitosanitari per le piante madri di categoria "Base" e per i materiali di categoria "Base", facendo originariamente riferimento all'Allegato III del medesimo decreto, che elenca i requisiti di idoneità delle strutture, dei mezzi e del personale atto al mantenimento e alla produzione in vivo e in vitro dei materiali di categoria "Pre-Base" e "Base", nonché la loro ubicazione. Il nuovo rinvio contenuto nella norma in esame, invece, è fatto all'Allegato II, che specifica gli ORNQ (l'elenco degli organismi nocivi regolamentati, non da quarantena, rilevanti per l'Unione) per la cui rilevazione sono richiesti l'ispezione visiva e, in caso di dubbi, il campionamento e l'analisi a norma degli articoli 29, 30, 37, 43 e 50.

b) all'art. **40**, comma 1, le parole «allegato III» sono sostituite con «allegato II»;

L'articolo 40, comma 1, del D.Lgs. n. 18 del 2021 specifica i requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria «Base». All'esito della modifica operata dall'articolo 3, comma 1, lett. b), il numero

massimo consentito di generazioni o di subculture, nel caso di micropropagazione, e la durata di vita massima consentita delle piante «Base» coincidono con quelli elencati nell'Allegato II, ma solo per i generi o le specie pertinenti (nel novero dei già menzionati ORNQ).

c) all'art. 56, comma 5, le parole «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 4»;

La modifica apportata all'articolo 56 sembra essere la mera correzione di un refuso, dato che non è presente, nello stesso articolo, un comma 6, sicché il rinvio contenuto nel comma 5 rimarrebbe inattuabile. Al contrario, la riforma, ponendo il riferimento al comma 4, permette l'emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (oggi Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) con cui stabilire le modalità di applicazione della deroga contenuta nello stesso comma. Questa permette al Ministero di autorizzare il commercio di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione, contribuzione alla conservazione della diversità genetica, in deroga al comma 1, secondo cui alcuni materiali per la moltiplicazione sono commercializzati unicamente se la varietà a cui appartengono è iscritta al Registro delle varietà di cui all'articolo 6 dello stesso D.Lgs. n. 18/2021 ovvero in un equivalente registro di uno Stato membro.

d) all'articolo 86, comma 7, le parole «idonee come CCP e CP» sono eliminate.

L'articolo 86, comma 7, viene modificato sopprimendo il riferimento all'idoneità di titoli di protezione per nuove varietà come CCP e CP.

Con riferimento alla definizione di **CCP**, ovvero punti critici di controllo (Critical Control Points) e **CP** (punto di controllo) si sottolinea che essi rappresentano **principi cardine del sistema HACCP** (*Hazard analysis critical control points*) di analisi dei rischi dei punti critici di controllo:

- il primo principio (CCP) fa riferimento, in base al [Codice internazionale raccomandato di pratiche generali e di principi di igiene alimentare \[1\]](#) elaborato dalla FAO e dall'OMS (v. anche [Ministero agricoltura, sovranità alimentare e foreste - MASAF che detta la definizione di Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1996 Rev 4-2003](#)) a "qualsiasi tappa o fase del processo produttivo alimentare nella quale si può mettere in atto un controllo volto a prevenire, eliminare o ridurre qualsiasi pericolo per la sicurezza alimentare";

- il secondo principio (CP), sempre in base a detto **Codex Alimentarius**, fa riferimento "a una qualsiasi tappa o fase del processo produttivo alimentare in cui il pericolo è mantenuto sotto controllo attraverso l'adozione di misure preventive".

L'art. 4 reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che le amministrazioni coinvolte debbono far fronte agli adempimenti rilevanti per la nuova normativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente.

**Senato: Dossier n. 291**

**Camera: Atti del Governo n. 156**

**10 giugno 2024**

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori attività produttive e agricoltura	Studi1@senato.it - 066706-2451	✕ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	✕ CD_agricoltura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
AG0037